



Prot. n. 79497/11

Pesaro, 25.10.2011

**OGGETTO:** Circolare inerente i requisiti di ordine urbanistico-territoriale connessi all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti mediante procedure semplificate. (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 214 e 216).  
**Certificazione di compatibilità urbanistica.**

**AL SIG. SINDACO DEL  
COMUNE DELLA  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

Gent.le Sindaco,

**la presente circolare, inviata a tutti i sindaci della Provincia, scaturisce dalla necessità di poter adempiere con compiuta efficacia, alle competenze riconosciute all'ente Provincia, relativamente alle fasi di controllo sulle attività di gestione dei rifiuti, rendendo edotti i Comuni nei cui territori possono risultare insediate le attività di cui all'oggetto, di garantire la sussistenza di specifici pre - requisiti, validanti la regolarità degli esercizi medesimi.**

Con precipuo riferimento alle attività di recupero dei rifiuti (pericolosi e no), mediante l'applicazione delle procedure semplificate, la nostra Provincia, al pari di tutte le altre province italiane, provvede all'iscrizione, nei propri registri, delle ditte operanti ai sensi degli articoli 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche di rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) e 216 (Operazioni di recupero), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sorretti, a loro volta dai decreti ministeriali applicativi nati con i D.M. 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

L'istituto delle procedure semplificate rappresenta una deroga di legge alla *procedura ordinaria di autorizzazione* la quale, più generalmente, riguarda l'esercizio di quelle attività che necessitano di una valutazione preventiva da parte degli uffici provinciali, valutazione che si consuma mediante la convocazione di apposite conferenze dei servizi, l'acquisizione di una documentazione complessa ed articolata anticipatamente trasmessa al nostro ente e che, a coronamento dell'intero percorso procedimentale, si sostanzia in una autorizzazione ordinaria la quale costituisce la rimozione di un limite legale posto all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo.

L'oggetto della presente circolare si riferisce, diversamente, non ad *autorizzazioni espresse* ma ad *iscrizioni che la Provincia è tenuta ad effettuare, sulla base di una esplicita presa d'atto della volontà dell'impresa* di svolgere una particolare attività imprenditoriale nel mero rispetto dei regolamenti nazionali disciplinanti il settore. Questa specifica modalità d'azione obbliga il soggetto pubblico ad una significativa attenzione amministrativa richiedendo un'attenta valutazione delle possibili ricadute ambientali, in quanto non essendo esplorabile il percorso della valutazione preventiva, permane la verifica d'ufficio, con la quale si può procedere al riscontro formale dei requisiti e dei presupposti richiesti.

Da ciò discende, che l'esame dei suddetti requisiti, che la Provincia effettua, riguarda la sola fase di esercizio dell'attività di recupero, avendo l'imprenditore



preventivamente sottoscritto, in forma autocertificativa, il possesso da parte della sede operativa, delle necessarie autorizzazioni di carattere impiantistico – strutturale in grado di attestare il rispetto dei criteri di tutela ambientale, di sicurezza e di conformità edilizio – architettonica.

Per queste motivazioni, il contributo conoscitivo che in qualità di massima autorità sanitaria ed ambientale sul territorio governato, Ella è in grado di fornire, rappresenterebbe un elemento di altissima rilevanza. Ci riferiamo, in particolare, ai requisiti di carattere urbanistico che l'impianto deve poter dimostrare di possedere e che attestano la totale compatibilità dell'attività di recupero con la matrice territoriale nella quale ha sede. *Tale compatibilità, può essere riscontrata con piena efficacia, solamente dal Comune di appartenenza, al quale la Provincia, in caso di necessità, deve potersi riferire al fine di garantire la perfetta regolarità dell'atto di iscrizione.*

La presente circolare costituisce, pertanto, **un invito (per tutti quei casi in cui risultasse necessario), affinché possa risultare garantita nel tempo, l'acquisizione dei certificati di compatibilità urbanistica aggiornati, qualora emergesse la necessità, per noi fondamentale, di un loro esame o riconoscimento.**

Siffatta vostra disponibilità, rappresenterebbe un fattore fondante del riconosciuto principio di leale collaborazione intersoggettiva tra enti, prodromico ai nostri compiti amministrativi e di controllo, ed essenziale per l'espletamento delle Vostre naturali ed equipollenti funzioni di sorveglianza territoriale ed ambientale.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(F.TO Dott.ssa Elisabetta Cecchini)

MB/mb